


# ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1  
15020 Ponzano Monferrato (AL)  
TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800  
COD. FISC./ P. IVA: 00971620067  
www.sacri-monti.com



## PATTO DI INTEGRITÀ

tra

L'Ente di Gestione dei Sacri Monti  
rappresentata dal Direttore .....

e

la Società/l'Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di imprese, .....  
..... (di seguito Società/Impresa),  
con sede legale in ....., via  
..... n ..... codice fiscale/P.IVA  
....., rappresentata da .....  
..... in qualità di .....

### VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dalla C.I.V.I.T. (*Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche* ora ANAC) con delibera n. 72/2013;
- i successivi aggiornamenti al PNA sopra indicato adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) attualmente in vigore presso l'Ente di Gestione dei Sacri Monti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*” (in breve Codice Nazionale);
- il Codice di comportamento dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, attualmente in vigore,

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Articolo 1

#### *Finalità ed ambito di applicazione*

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici (nel seguito, per brevità, “il Patto”) regola i comportamenti degli operatori economici e del personale e/o dei R.U.P. dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché degli altri contratti disciplinati dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, per brevità, “gli Appalti pubblici”).

2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Ente di Gestione dei Sacri Monti ( nel seguito, per brevità, "Ente") e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio anche solo simbolici.

## **Articolo 2** ***Efficacia del Patto***

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dall'Ente per importi superiori ai 40.000 Euro e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.

2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto.

3. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso, per farne parte integrante e sostanziale.

4. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.

## **Articolo 3** ***Obblighi degli operatori economici***

1. La società/impresa:

a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;

b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Ente;

c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;

d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dello stesso o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. La società/impresa si impegna ad acquisire, secondo le modalità e gli adempimenti previsti dalla normativa (con specifico riferimento all'art 105 del D.Lgs. 18/04/2018, n. 50), preventiva autorizzazione da parte dell'Ente al subappalto e al subcontratto. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori o con i sub contraenti una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

#### **Articolo 4** ***Obblighi dell'Ente***

1. L'Ente si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.
2. L'Ente è obbligato a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

#### **Articolo 5** ***Violazione del Patto***

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con la società/impresa interessata.
2. La violazione da parte della società/impresa, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
  - a) Nel caso la violazione avvenga nell'ambito della procedura di scelta del contraente ad evidenza pubblica si configurano tre distinti casi:
    - se la violazione viene riscontrata durante la procedura di scelta del contraente l'Ente provvederà ad escludere il concorrente dalla procedura ad evidenza pubblica e incamererà la cauzione provvisoria;
    - nel caso di violazioni gravi, tali da causare una reale compromissione della concorrenza tra gli offerenti, l'Ente si riserva di revocare l'affidamento e risolvere il contratto, incamerando la cauzione definitiva;
    - nel caso la violazione sia giudicata di lieve entità, ovvero non tale da compromettere la procedura di scelta del contraente e la normale concorrenza tra i partecipanti, con atto

motivato l'Ente può decidere di non escludere dalla gara il concorrente inadempiente, ma applicherà una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del base d'asta, secondo la gravità della violazione, da versare prima della conclusione dell'istruttoria di scelta del contraente, e comunque non oltre 10 giorni dalla formalizzazione della richiesta da parte dell'Ente, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

b) Nel caso la violazione avvenga nell'ambito dell'esecuzione del contratto l'Ente provvederà alla revoca dell'affidamento, alla risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Ente può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno. In tale caso verrà comunque applicata una penale pari al 3% del valore del contratto.

### **Articolo 6** ***Controversie***

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

per l' Ente di Gestione dei Sacri Monti

per la Società/Impresa/Consorzio/Raggruppamento  
temporaneo di imprese:

il Direttore .....

il legale rappresentante  
(firma leggibile)

Luogo e data .....

Luogo e data .....